



## **COMUNE DI SANT'ANASTASIA**

### **Città Metropolitana di Napoli**

#### **AREA 2**

**CONTENZIOSO - POLITICHE SOCIALI – PATRIMONIO – SPORT - SUAP**

*Casa Comunale – P.zza Siano n.2 – 80048 Sant'Anastasia (NA)*

**Tel. 081.893.02.28 - Fax 081.898.28.90**

*Pec: protocollo@pec.comunesantanastasia.it*

### **CAPITOLATO SPECIALE**

**PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE, AI SENSI DEL R.D. 827/24 E DEL D.LGS. 36/2023, DEL CHIOSCO (BAR) ED ANNESSA AREA PERTINENZIALE ESTERNA UBICATI ALL'INTERNO DEL PARCO POGGIO VERDE SITO IN VIA A. TOSCANINI;**

**PERIODO: ANNI 6 RINNOVABILE PER  
ULTERIORI ANNI 6**

**CIG: xxxxxxxxxx**

#### **Art. 1 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**

La gara ha ad oggetto la locazione dell'immobile uso chiosco bar per la somministrazione di alimenti e bevande ed annessa area pertinenziale esterna ubicato in Via A. Toscanini del Comune di Sant'Anastasia, all'interno del Parco Pubblico Poggio Verde secondo le condizioni fissate dal presente capitolato.

Detto immobile è composto di un locale uso bar di superficie di circa mq.30 ed area esterna pavimentata e coperta con solaio in c.a., rivestito in lamiera, di circa mq. 40. E' dotato altresì di un bagno, piccolo deposito per attrezzature e locale vendita, il tutto risulta meglio da planimetria allegata.

La locazione, dunque, comprende l'utilizzo dell'area pertinenziale esterna coperta per un totale di circa mq. 70.

Viene concessa, su richiesta, la possibilità di occupare ulteriore area esterna fino alla concorrenza totale di mq. 100 ( 40 già esistenti +60) ai fini dell'attività di somministrazione, previo rilascio di apposita autorizzazione e dietro pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico secondo le tariffe vigenti.

Viene concessa, altresì, su richiesta la possibilità di aumentare la superficie del chiosco fino alla concorrenza totale di mq 60 ( 30 mq. già esistenti + ulteriori 30 mq.) previo rilascio di tutte le autorizzazioni richieste (edilizie, paesaggistiche, etc.) e dietro rinegoziazione del canone di locazione secondo le tariffe di mercato.

La durata della locazione è stabilita in anni 6 (sei) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. Ai sensi dell'art. 28 della L. 392/78, alla scadenza naturale, il contratto si rinnoverà, automaticamente, per ulteriori anni 6 ( sei), in mancanza di disdetta da comunicarsi alla controparte a mezzo lettera raccomandata e con PEC, con preavviso di mesi 12 ( dodici) prima della scadenza. Alla prima scadenza contrattuale il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi elencati all'art. 29 della Legge 392/1978 con le modalità ed i termini ivi previsti.

Il conduttore potrà recedere dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o Pec, almeno, 6 ( sei ) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, secondo la modalità di cui all'art. 27 della L.392/1978. In caso di recesso il conduttore dovrà a proprie spese ripristinare lo stato dei locali. Nessun rimborso od indennizzo a qualsiasi diritti potrà essere vantato.

## **ART.2 FINALITA' ED OBIETTIVI**

La finalità dell'affidamento è quella di garantire la gestione del chiosco bar con somministrazione di alimenti e bevande, nonché lo svolgimento di attività collaterali di intrattenimento, culturali, ricreative, compatibili con le condizioni del locale e degli spazi circostanti e nel rispetto della normativa vigente in materia.

## **Articolo 3 - MODALITA' ED ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO – OBBLIGHI DEL CONDUTTORE**

Il Comune concede in locazione i locali (come da planimetria allegata) per il servizio di somministrazione di alimenti e bevande del chiosco bar.

Il conduttore assume a proprio carico:

- 1)** l'apertura del Parco Poggio Verde per almeno 12 ( dodici) ore al giorno garantendo custodia e sorveglianza di aree, attrezzature, arredi e pertinenze.
- 2)** I servizi igienici dovranno essere resi continuativamente e gratuitamente disponibili al pubblico

per tutto l'orario di apertura del Parco, compresi eventuali orari notturni preventivamente definiti dall'Amministrazione in occasione di eventuali eventi/manifestazioni, garantendo la necessaria pulizia e sanificazione nel rispetto delle vigenti disposizioni (almeno 2 passaggi di pulizia al giorno).

**3)** Assicurare un piano base di manutenzione del verde dell'intera area del Parco Poggio Verde come di seguito indicato:

- l'effettuazione di n.9 tagli orizzontali intera area verde Parco Poggio Verde, di cui 6 da aprile a settembre, 1 da gennaio a marzo e 2 da ottobre a dicembre;

- 1 potatura annua alberi;

- manutenzione ordinaria impianto di irrigazione;

- irrigazione regolare zone non raggiunte dall'impianto di irrigazione;

**4)** la manutenzione ordinaria dei locali e spazi esterni. Per manutenzione ordinaria si deve intendere a titolo esemplificativo e non esaustivo: il controllo degli impianti elettrici e idraulici, la tinteggiatura e la verniciatura periodica di porte, serramenti, locali interni e pareti esterne, la riparazione degli infissi, dei vetri, delle apparecchiature di servizio, dei pavimenti e dei rivestimenti;

**5)** raccolta dei rifiuti e svuotamento dei cestini per la raccolta differenziata almeno una volta al giorno, spazzamento dei passaggi pedonali, con particolare attenzione alla presenza di deiezioni canine, all'interno del parco;

**6)** segnalazione all'Ufficio tecnico Comunale della presenza eventuali buche o insidie che si possono creare nel tempo. Qualora l'intervento non possa essere effettuato nell'immediato, occorrerà delimitare l'area con apposita cartellonistica e nastro segnaletico, precludendo l'accesso pedonale a garanzia della pubblica incolumità;

**7)** provvedere alla sorveglianza di eventuali perdite nonché alla tempestiva riparazione dei guasti agli impianti idrici presenti nel parco;

**8)** le spese relative ad acqua, energia elettrica, riscaldamento, tassa rifiuti e le altre imposte di legge dovute con obbligo di volturare i contratti di utenza a proprio nome, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto;

**9)** le spese e gli oneri relativi alle pulizie dei locali e dei servizi adibiti/concessi all'espletamento della funzione di somministrazione.

E' fatto divieto, al conduttore, di installare all'interno della struttura apparecchiature "slot machine" e similari; avrà inoltre l'obbligo di rispettare le norme in materia di sorvegliabilità di cui al D.M. 17 dicembre 1992 n. 564.

L'utilizzo di strumenti di diffusione sonora quali radio, televisione, casse acustiche, strumenti

musicali, ecc..potrà svolgersi nel rispetto dei limiti di rumore ed orari previsti dalla normativa in materia di inquinamento acustico e dei vigenti regolamenti comunali di classificazione acustica e di Polizia Urbana, previa comunicazione da presentarsi all'ufficio Suap; eventuali deroghe ai livelli di rumore dovranno essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione.

A tale scopo il titolare dovrà dotarsi di idonea documentazione di previsione di impatto acustico redatta da un tecnico abilitato, alla quale occorrerà attenersi per rispettare i limiti di emissioni acustiche e gli orari stabiliti dalle normative vigenti. Tale documentazione dovrà essere conservata in caso di eventuali controlli.

Potranno essere consentite attività di intrattenimento, esibizioni e simili, purché nel rispetto delle vigenti norme regolamentari, della normativa acustica, delle ordinanze e delle disposizioni comunali o sovraordinate, in ogni caso tali attività dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune.

I programmi delle attività dovranno essere preventivamente comunicati all'Amministrazione Comunale, anche ai fini di eventuali necessità di modifiche o di coordinamento con altre iniziative pubbliche.

Tutte le attività che il locatore preveda di espletare sono in ogni caso soggette alla disciplina vigente in materia di attività produttive nonché, se del caso, al rispetto della disciplina in materia di diritto d'autore, di obblighi contributivi per gli artisti, di SIAE, ecc.

Il conduttore, prima di iniziare l'attività, è tenuto a depositare presso l'ufficio comunale polizza assicurativa di RCT/RCO e rischio locativo, secondo i massimali previsti nel successivo art. 9.

In caso di mancato deposito o di deposito di polizza non conforme al requisito predetto, il Comune proclamerà la decadenza dell'aggiudicazione e vieterà pertanto l'esercizio dell'attività.

In caso di infortuni o di incidenti verificatisi durante l'attività e/o occorsi all'utenza, ovvero di accertamento di situazioni di pericolo o comunque di criticità varie, il locatore, oltre a dare immediata esecuzione a quanto previsto dalle norme che regolano la materia della sicurezza sul lavoro, dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune.

Il locatario è libero di organizzare le attività economiche secondo le proprie esigenze, fermo restando il rispetto dei limiti e degli obblighi di cui al presente Capitolato e l'onere di comunicare le modalità di esercizio e gli orari di apertura dell'attività, nonché ogni loro variazione, all'Amministrazione Comunale.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni o furti che dovessero verificarsi all'interno dei locali e delle aree oggetto della presente locazione, rimanendo in capo al conduttore ogni onere e accorgimento atto a tutelare le proprie attrezzature e/o i beni comunque presenti nei locali e nelle aree concesse.

#### **Articolo 4 – DESTINAZIONE E UTILIZZO DELL'IMMOBILE**

I locali sono assegnati in uso esclusivo al conduttore e dovranno essere utilizzati per il servizio di cui al precedente articolo 1); di conseguenza è fatto divieto al conduttore di adibire i locali ad uso diverso da quello di cui al presente capitolato. E' fatto inoltre divieto di sublocare in tutto o in parte o concedere in via gratuita i locali, o di cederli ad altri in comodato.

In caso di mancato adempimento al suddetto obbligo, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto ed esigere la restituzione immediata dei beni rimanendo impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento. In tale caso i beni immobili dovranno essere riconsegnati in buono stato manutentivo, senza che il Comune stesso sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento.

#### **Art. 5 RISERVA PER L'AMMINISTRAZIONE**

Il Comune di Sant'Anastasia si riserva di poter utilizzare lo spazio del parco per svolgervi iniziative di carattere straordinario (manifestazioni, dimostrazioni, sagre ecc) anche non previste in calendario con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Il gestore deve garantire la propria collaborazione con le strutture ricettive della città in occasione dello svolgimento di iniziative di qualsiasi natura.

#### **Articolo 6 – CONSEGNA E RICONSEGNA DEI LOCALI**

Della consegna dei locali, prima dell'avvio del servizio e prima della sua restituzione al termine dello stesso, saranno redatti in contraddittorio appositi verbali.

La fornitura degli arredi e delle attrezzature per lo svolgimento dell'attività rimangono a carico del conduttore.

Il conduttore si impegna ad usare ed a far usare dal proprio personale la massima diligenza nell'utilizzo dei beni presi in consegna. Il conduttore ha l'obbligo, al termine del contratto, di restituire gli impianti e i locali in buono stato di conservazione, fatto salvo il deterioramento dovuto all'usura. Diversamente il gestore ne risponde in base a valutazioni che verranno effettuate a prezzi di stima secondo i valori al tempo di riconsegna. Il conduttore potrà attrezzare i locali con strumenti/attrezzature/beni mobili, ovviamente a norma di legge e in base all'offerta presentata in sede di gara, che rimarranno comunque di sua proprietà anche al termine del contratto.

Il conduttore previa autorizzazione scritta degli uffici comunali competenti, potrà effettuare migliorie, addizioni e interventi finalizzati allo sviluppo dell'attività a proprie spese, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Tutti gli interventi effettuati rimangono di proprietà del Comune e niente è dovuto al termine del rapporto contrattuale. Qualora il soggetto gestore effettui tali interventi senza il necessario nulla osta da parte dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima può, senza che il gestore possa avanzare alcuna pretesa a riguardo, procedere all'acquisizione immediata al patrimonio dell'Ente, ovvero chiedere al Gestore stesso la remissione in ripristino della situazione precedente ai lavori.

#### **Articolo 7 - CANONE DI LOCAZIONE**

L'importo a base d'asta del **canone annuale** da riconoscere al Comune è stabilito in **Euro 4.800 (quattromilaottocento) oltre IVA.**

Il canone di locazione sarà quello risultante dall'offerta e sarà aggiornato annualmente a partire dal secondo anno nella misura del 75% dell'indice ISTAT del costo della vita, dovrà essere versato anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese a cui seguirà l'invio di regolare fattura. Il ritardo o omissione dei pagamenti continuati per oltre 30 giorni dalla scadenza per due episodi, non imputabili a cause di forza maggiore debitamente comprovate e riconosciute dall'amministrazione, potranno essere motivo di risoluzione del contratto. In caso di ritardo nel pagamento dei canoni alle scadenze il conduttore ha l'obbligo di corresponsione degli interessi ex D.Lgs. 231/2002.

Il canone si intende comprensivo dell'utilizzo, ai fini della somministrazione, dell'area esterna pertinenziale coperta indicata nella relativa planimetria.

#### **Articolo 8 - SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

Prima di iniziare l'attività, la ditta dovrà presentare al SUAP tramite la piattaforma on line regionale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi della vigente normativa regionale, corredata dalla notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004 in merito agli aspetti igienico-sanitari, secondo la modulistica predisposta all'interno del portale regionale stesso.

Il servizio di somministrazione di alimenti e bevande deve essere garantito con l'apertura di ALMENO 6 GG a settimana (COMPRESO SABATO E DOMENICA), fermo restando eventuale diversa organizzazione da concordare con l'Amministrazione comunale.

#### **Articolo 9 - PERSONALE**

Il conduttore dovrà garantire il funzionamento dell'attività economica mediante l'utilizzo di personale in possesso dei requisiti di legge, in numero sufficiente a garantire la copertura oraria e necessaria, nel rispetto della normativa regionale di settore e in conformità a quanto dichiarato nell'offerta presentata in sede di gara.

A tutto il personale, sia dipendente sia, eventualmente, socio lavoratore, dovrà essere applicato il CCNL e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore e sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.

Il gestore risponde anche nei confronti di terzi, di eventuali danni causati dal suo personale, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità, anche in relazione alle condizioni di sicurezza del personale impiegato negli ambienti di lavoro ai fini del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i..

#### **Articolo 10 – ASSICURAZIONI – RESPONSABILITA' DEL CONDUTTORE**

Il conduttore è direttamente responsabile verso il Comune e/o verso i terzi dei danni causati per sua colpa e/o del personale alle proprie dipendenze nell'esercizio dell'attività, nonché dei danni causati per sua colpa da incendi, perdite d'acqua, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso e trascuratezza nell'uso della cosa data in locazione.

Il conduttore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia e dalla negligenza propria e del personale alle proprie dipendenze, nonché della malafede o della frode nell'impiego di materiali e attrezzature tecniche.

Il Comune resta pertanto sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivare, in conseguenza dello svolgimento dell'attività del conduttore, per fatti dolosi o colposi di terzi.

Il conduttore resta l'unico responsabile per tutti i danni causati a terzi ed a cose nell'esercizio della propria attività.

Il conduttore deve stipulare, con oneri a proprio carico, in conseguenza dell'attività gestionale:

- una polizza di assicurazione civile verso terzi (RCT) a copertura di rischi attinenti la responsabilità per danni a persone o cose con un massimale unico non inferiore ad Euro 500.000 (la polizza deve includere specificamente l'area, i suoi avventori, oltre che eventuali soggetti terzi);
- polizza di assicurazione contro i rischi di incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali, strutture, attrezzature e altri beni dati in locazione dal Comune mediante garanzia "Rischio locativo" per un valore pari al valore dei beni medesimi, comunque non inferiore a Euro 150.000;
- polizza assicurativa a garanzia del pagamento dei canoni di locazione per un periodo non inferiore a dodici mensilità.

Il conduttore si obbliga a rinnovare annualmente le predette polizze, consegnandone copia al Comune. Il mancato rinnovo annuale comporterà la risoluzione del contratto medesimo per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Il conduttore è tenuto, prima dell'avvio del servizio, e comunque entro la data di stipula del

contratto, a depositare a titolo di deposito cauzionale una somma pari a **tre mensilità del canone di locazione offerto**. Tale somma sarà restituita all'avvenuto riconsegna dei locali e non potrà mai essere imputata in conto canoni.

#### **ART.11 AGGIUDICAZIONE E SUCCESSIVA FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE**

La nomina dell'aggiudicatario sarà formalizzata tramite redazione di apposito verbale di gara. Il verbale di gara ha valore provvisorio essendo subordinato alla verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario.

Prima di emettere la determinazione di aggiudicazione, il Comune procederà ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara; qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, fermo restando quanto previsto dalle norme penali di cui all'art.76 del DPR 445/2000, l'aggiudicatario decadrà dal beneficio del provvedimento di aggiudicazione; in tal caso all'Amministrazione sarà consentito di utilizzare la graduatoria stilata, che rimarrà valida per un anno dalla data di pubblicazione.

Tutte le spese, le imposte e le tasse derivanti dalla stipula della locazione sono interamente a carico dell'aggiudicatario. L'Ente inviterà l'aggiudicatario prescelto a produrre, entro 30 giorni dalla ricezione della lettera di aggiudicazione, la documentazione richiesta, comprensiva della polizza assicurativa e del deposito cauzionale, in modo da poter disporre la sottoscrizione del contratto. La mancata consegna di detta documentazione, o la mancata presentazione dell'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto entro il termine comunicato, comporterà la decadenza dal diritto di formalizzare la locazione e l'incameramento della cauzione.

#### **Articolo 12 - CONTROLLI**

Il Comune potrà esercitare ogni controllo per la perfetta esecuzione del contratto, nonché richiedere controlli igienico-sanitari ogni qualvolta lo riterrà opportuno, anche in funzione del progetto gestionale presentato.

Il conduttore si obbliga a consentire tali ispezioni a semplice richiesta del Comune.

#### **Art. 13 – INADEMPIMENTI E PENALITA'**

Nell'esecuzione del contratto, il conduttore avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di leggi e di regolamenti concernenti il servizio.

Salvo più gravi e diverse sanzioni previste a norma di Legge e salvo il caso in cui le norme del capitolato siano disattese per causa di forza maggiore, debitamente comprovate e riconosciute valide dall'Amministrazione stessa, in caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione o di violazione delle disposizioni del presente capitolato e relativo contratto, verrà inflitta al conduttore una penalità da Euro 50 ad euro 200,00= per ogni inadempimento con le seguenti

modalità:

- a)** per ogni giorno di chiusura totale o parziale ingiustificata dell'attività: €100;
- b)** per ogni inadempienza alle cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione dell'attività: € 50;
- c)** per ogni giorno di ritardo nel versamento del canone: € 50;
- d)** per qualsiasi altra violazione di patti contrattuali non espressamente indicata, come ad esempio il non rispetto di quanto proposto in sede di offerta, potrà essere inflitta una penalità da € 50 a € 500 per ogni violazione accertata, nel caso in cui la stessa non trovi soluzione e venga opportunamente documentata.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della stessa.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dal risarcimento del danno spettante al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

In caso di contestazioni non ritenute valide, si procederà all'applicazione della sanzione che, nel caso non venga pagata dal conduttore, sarà escussa mediante incameramento della relativa quota di cauzione, che dovrà poi essere integrata nel suo importo originario entro 30 giorni; in caso di mancato adempimento a quanto richiesto, il locatore ha facoltà di risolvere il contratto previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile.

Oltre la terza infrazione il Comune ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e, conseguentemente, di procedere senza bisogno di messa in mora e con semplice comunicazione scritta all'incameramento del deposito cauzionale.

#### **Articolo 14 – REVOCA DEL CONTRATTO**

Il contratto potrà essere sempre revocato con provvedimento motivato da parte dell'Amministrazione Comunale, fatte salve le cause di forza maggiore per:

- motivi di pubblico interesse;
- provvedimenti emessi dal Sindaco, ai sensi dell'art. 54 del TUEL, a carico del conduttore;
- sospensione dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande per effetto di provvedimenti amministrativi inerenti a fatti causati dal conduttore o a lui imputabili.

La revoca per le cause sopra elencate verrà disposta, a seguito di contraddittorio con l'aggiudicatario, attraverso preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi a mezzo PEC o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, senza che per tale fatto il conduttore possa

pretenderne alcun compenso.

### **Art. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, per le cause previste nel presente capitolato, nonchè nei seguenti casi:

- a) omessa esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria idonei a garantire il completo funzionamento ed il decoro dell'immobile, degrado o uso improprio dei locali;
- b) apertura di una procedura concorsuale fallimentare a carico del conduttore;
- c) messa in liquidazione o cessione dell'attività;
- d) perdita dei requisiti morali e professionali per lo svolgimento dell'attività;
- e) quando il conduttore si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza;
- f) a seguito dell'applicazione di almeno 3 penalità per inadempienza degli obblighi contrattuali;
- g) cessione del contratto o sub locazione a terzi, utilizzo della struttura per usi diversi cui è destinata.

La risoluzione in tali casi opera di diritto, oltre al risarcimento dei danni derivanti dall'anticipata risoluzione della locazione per l'inadempimento del conduttore.

La risoluzione del contratto comporta la ripresa in possesso da parte dell'Amministrazione Comunale dei locali e pertanto il conduttore dovrà ripristinare lo stato dei locali entro il termine che verrà fissato dall'amministrazione. Nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal conduttore.

Ove il conduttore non abbia pagato tutti i canoni arretrati, è facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla polizza rilasciata a garanzia del pagamento dei canoni.

### **Articolo 16 - RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto o nella documentazione dell'avviso pubblico le parti si riportano alle disposizioni di legge in materia di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, nonché alle norme del codice civile e delle altre leggi attinenti in vigore.

Il conduttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contrattuali e della vigente normativa in materia sanitaria (con particolare riferimento alla legislazione sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande), commerciale, fiscale e di pubblica sicurezza.

### **Articolo 17 - FORO COMPETENTE**

Tutte le vertenze che dovessero eventualmente sorgere tra l'Amministrazione Comunale ed il

conduttore, saranno di competenza del Foro di Nola. E' escluso l'arbitrato.

### **Articolo 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Sant'Anastasia (NA), con sede Sant'Anastasia Piazza Siano n. 2, cap. 80048.- tel.0818930228/213/258, nella persona dell'Ing. Perna Pasquale ed il DPO è l'Avv. D'Arbitrio Viviana.

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di quanto disposto dal Regolamento europeo n. 679/2016 con strumenti cartacei, informatici e telematici idonei a garantire un'adeguata riservatezza dei dati personali, nel rispetto della normativa vigente.

Il trattamento dei dati personali viene attuato dal Comune di Sant'Anastasia per lo svolgimento di funzioni istituzionali. I dati richiesti sono raccolti ai fini dello svolgimento della gara e dell'aggiudicazione di che trattasi e le modalità di trattamento ineriscono alla verifica dell'idoneità alla partecipazione dei concorrenti. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, in special modo a Enti e Pubbliche amministrazioni per adempimenti di legge, società esterne e professionisti che svolgono servizi per conto dell'Ente in qualità di responsabili esterni. I dati potranno essere comunicati nei casi previsti dalla legge 241/90 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 DPR 445/2000 "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") e comunque per le finalità di cui sopra.

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità, dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che vengono forniti di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Gli interessati al trattamento dei dati personali hanno diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi (qualora non occorranò più per il perseguimento delle finalità del trattamento) o la limitazione del trattamento (qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 18 comma 1 Reg.2016/679 e ss.mm.ii.;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati personali sia contrario alla normativa vigente.

Per far valere i diritti sopra elencati gli interessati possono fare apposita richiesta al Responsabile del trattamento dei dati o al Responsabile della Protezione dati dell'Ente, come sopra individuati.

#### **Art. 19 RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO**

Il Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. è il dott. Luigi Terracciano Funzionario dell'Area 2.

Stazione appaltante è il Comune di Sant'Anastasia con sede in Piazza Siano 2 Sant'Anastasia (NA).

Per informazioni: Telefono 0818930228, int.213-258, Pec: [protocollo@pec.comunesantanastasia.it](mailto:protocollo@pec.comunesantanastasia.it)

Allegati:

- A) Planimetria Chiosco area pertinenziale
- B) Planimetria Parco Poggio Verde

Il Funzionario di E.Q.  
Avv. Antonietta Colantuoni